

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1096

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **RICCIO**

Presentata il 26 febbraio 1969

Immissione in ruolo dei professori fuori ruolo

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge tende a risolvere un problema fondamentale dello sviluppo scolastico: quello del reclutamento del personale insegnante.

La scuola è retta, in parte rilevante, dai professori « fuori ruolo ». Molti di essi, attraverso un insegnamento pluriennale, hanno conquistato maturità didattica ed hanno approfondito la loro cultura. Si può, perciò, operare il reclutamento del personale insegnante sulla base dell'esperienza didattica, nella certezza che sia garantita la serietà dell'insegnamento.

La commissione di indagini sullo stato e sullo sviluppo della pubblica istruzione in Italia, nella relazione presentata al Ministro della pubblica istruzione il 24 luglio 1963, ai sensi della legge 24 luglio 1962, n. 1073, segnalava la necessità di « ridurre al massimo l'inconveniente del supplentato in tutte le sue forme, precario per gli interessati, non meno che per la scuola ». Ed al fine di ridurre il supplentato, la stessa commissione (parte II, capitolo IV), indicava la possibilità per i giovani laureati di avviarsi all'insegnamento e raggiungere « direttamente una sistemazione rapida e sicura nella scuola, senza drammatica attesa e dispersione ».

La commissione, cioè, indicava la via che viene suggerita con la proposta di legge: di

immettere nei ruoli gli incaricati fuori ruolo, i quali abbiano dimostrato maturità didattica e capacità culturale. Solo in tal modo potrà riportarsi l'età media di ingresso nei ruoli dell'insegnamento secondario « poco al di sopra dei 25 anni » (l'attuale è sui 35), in maniera da garantire freschezza e slancio all'insegnamento.

L'inquadramento nei ruoli può avvenire sulla valutazione del periodo di insegnamento da ciascuno prestato; e per tale valutazione può essere sufficiente un periodo di tre anni di servizio.

Sicché possono essere inquadrati, secondo la proposta di legge, i professori incaricati, i quali abbiano prestato servizio con qualifica non inferiore a « valente »; per essi può essere previsto un concorso per soli titoli, dato che lo stato di servizio offre le più ampie garanzie circa le capacità professionali.

Per i professori, invece, i quali hanno insegnato solo per due anni, può anche prevedersi l'inquadramento nei ruoli, previo però lo svolgimento di speciali corsi qualificanti.

La proposta di legge, che raccomandiamo all'approvazione degli onorevoli colleghi, risponde, quindi, a ragioni di equità ed a motivi di necessità.

Confidiamo nella sua approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I professori non di ruolo, laureati e diplomati, abilitati e non abilitati, nonché gli insegnanti elementari laureati, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano comunque prestato tre anni di servizio nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, con qualifica non inferiore a « valente », sono immessi nei ruoli della scuola media mediante concorso per soli titoli, fino all'esaurimento della correlativa graduatoria nazionale. L'insegnamento, comunque prestato, è valido per tutti i titoli di studio, legalmente ritenuti abilitanti dalle norme in vigore anteriormente al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, nonché alle successive disposizioni integranti il decreto di cui sopra e concernenti le due classi di abilitazione e di concorso.

ART. 2.

I professori non di ruolo, laureati e diplomati, abilitati e non abilitati, nonché gli insegnanti elementari laureati, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano comunque prestato due anni di servizio nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, con qualifica non inferiore a « valente » sono nominati a tempo indeterminato e sono immessi nei ruoli previa frequenza di corsi qualificanti ad indirizzo didattico da indirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

ART. 3.

Il periodo di servizio di cui all'articolo 1 è ridotto a due anni, e quello di cui all'articolo 2 è ridotto ad un anno, per gli ex combattenti ed assimilati, per le vedove e gli orfani di guerra, per i perseguitati politici e razziali, per gli invalidi del servizio e del lavoro.

ART. 4.

Le commissioni per incarichi e supplenze, nominate presso i provveditorati agli studi, devono avere la rappresentanza degli insegnanti non di ruolo in proporzione di uno a tre dei componenti delle commissioni stesse.

ART. 5.

I corsi, di cui all'articolo 2, si svolgono in un biennio, e saranno tenuti in periodi che non coincidono con l'attività scolastica.

I partecipanti ai corsi, al termine di essi, conseguiranno un attestato, con valore di esame di concorso per l'inquadramento nei ruoli.

Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propri decreti, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi in parola.